



Repubblica Italiana

CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

“Casa Consortile della Legalità”

Codice Fiscale 82001410818

Partita IVA 0025758081

www.comune.mazaradelvallo.tp.it

III SETTORE

SERVIZI ALLA CITTÀ ED ALLE IMPRESE E PROTEZIONE CIVILE

Sede: Palazzo dei Cavalieri di Malta in Via Carmine 1, 91026 Mazara del Vallo (TP)

Telefono: 0923 671111

Pec: lavoripubblici@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trapani

collegio.trapani@geopec.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani

ordine.trapani@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trapani

oappc.trapani@archiworldpec.it

E p.c. Sindaco

Ufficio di Gabinetto c/o intranet

Assessore Lavori Pubblici

Gasparino Giacalone c/o intranet

Commissione Consiliare LL.PP.

c.a. Presidente c/o intranet

Segretario Generale

Dott. Vincenzo Sanzo c/o intranet

E.Q. Urbanistica

Arch. Antonella Russo c/o intranet

E.Q. Lavori Pubblici

Dott. Antonino Buffa c/o intranet

Servizio Idrico Integrato

c/o intranet



Oggetto: Informativa sulle modalità di presentazione dell'istanza di allaccio idrico e allaccio fognario per il Comune di Mazara del Vallo. Normativa in merito all'erogazione di servizi pubblici (idrico-fognatura).

Preg.mi

già dallo scorso 15 settembre è attivo sul sito istituzionale del Comune di Mazara del Vallo il nuovo sportello digitale dedicato alle richieste di allaccio idrico e fognario. A partire dal 15 ottobre 2026, non saranno più accettate istanze cartacee o inviate tramite PEC: tutte le richieste dovranno essere presentate esclusivamente online.

In allegato **un utile strumento di diffusione delle modalità di accesso allo sportello digitale** e i link diretti, per la migliore diffusione tra i professionisti chiamati ad operare in tale ambito.

Inoltre, l'Amministrazione sta promuovendo un percorso amministrativo consolidato **dall'approvazione in Consiglio Comunale del “Regolamento Comunale dei servizi di fognatura e depurazione”** approvato con D.C.C. n. 3 del 12/02/2026

Tale attività, in uno con la conclusione della realizzazione dell'intervento denominato “Sistema Fognario delle acque nere al servizio delle zone di Tonnarella, Trasmazaro e collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini” finanziato con DPCM 26/04/2017 – Delibera CIPE 60/2012 – ID 33505 ha consentito la promozione di un **AVVISO PUBBLICO PER OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA FOGNATURA COMUNALE ACQUE NERE A SERVIZIO DELLE ZONE TONNARELLA E TRASMAZARO.**



Come noto, **non è procrastinabile la necessità di provvedere tempestivamente e con precisa scansione temporale a rilevare l'obbligo di convogliare i reflui nella rete fognaria, per superare l'infrazione alle norme comunitarie, causa di sanzioni pecuniarie** e di provvedimento di condanna della Corte di giustizia europea in ordine alla direttiva n. 91/271/CEE.

In data 01/10/2026 è stato pubblicato il citato AVVISO PUBBLICO che prevede **la ricezione delle istanze entro il 15/12/2026**. I lavori necessari per gli allacci, a regia interamente comunale (i privati non provvederanno più a loro cura e spese) saranno realizzati secondo **specifici programmi operativi che saranno resi noti alla cittadinanza, al fine di ottimizzare ed efficientare gli interventi**.

In allegato si rimette copia del suddetto AVVISO PUBBLICO, tramite il quale accedere alla **planimetria “us-built” della realizzata condotta fognaria**, per facilitare l'attività di Codesti Professionisti nello svolgimento delle relative pratiche tecniche.

Ad ulteriore beneficio, si trasmette l'elenco delle vie direttamente interessate dalla realizzata condotta fognaria, precisando che l'obbligo di allaccio investe anche gli immobili che pur non situati in quelle vie beneficiano di un tracciato minimo tecnicamente fattibile dal confine di proprietà la cui distanza sia non superiore a m. 100 dalla pubblica rete fognaria.

In ordine alle casistiche per l'ottenimento dell'autorizzazione all'allaccio in fognatura, l'attività dell'Ufficio è vincolata al rigido rispetto della normativa in materia, costituendo attività vincolata e non discrezionale.

Pertanto, al fine di consentire a Codesti Professionisti la migliore assistenza tecnica ai propri clienti, nell'esercizio di funzioni pubblicistiche, si riportano le casistiche associate alle fattispecie normative correlate a **SOGGETTI LEGITTIMATI ALL' ALLACCIO IN FOGNATURA IN FUNZIONE DEL TITOLO EDILIZIO POSSEDUTO**:

Casistica	Riferimenti normativi	Documenti in upload allo sportello telematico	Tipologia di controllo
Possessori di titolo edilizio (licenza, concessione, permesso di costruire)	Art. 48 comma 2 del DPR 380/2001: “Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio [...] indicante gli estremi del permesso di costruire”	- Dichiarazione attestante titolo edilizio; eventualmente corredata dalla - Copia del titolo edilizio	Completezza formale, verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000
Possessori di titolo edilizio in sanatoria già rilasciato a seguito di condono o sanatoria edilizia (concessione in sanatoria, permesso di costruire in sanatoria)	Art. 48 comma 2 del DPR 380/2001: “Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio [...] indicante gli estremi del permesso in sanatoria”	- Dichiarazione attestante titolo edilizio in sanatoria; eventualmente corredata dalla - Copia del titolo edilizio in sanatoria	Completezza formale, verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000
Soggetti che hanno presentato istanza di condono/sanatoria e la cui pratica è ancora in corso	Art. 48 comma 2 del DPR 380/2001: “Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda [...] per le opere abusive, copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo	- Copia dell'istanza di sanatoria; - Copia dei pagamenti per oblazione; - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del tecnico abilitato nella quale si attesti che l'immobile non presenta caratteristiche ostative all'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria.”	Completezza formale, verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000



	35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.” Art. 7 L.R. n. 30/1995: “1. In deroga alla disposizione dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, i possessori di immobili che abbiano presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi degli articoli 31 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini della erogazione di pubblici servizi sono tenuti ad allegare alla richiesta di utenza copia della domanda di concessione in sanatoria, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale si attesti che l'immobile non presenta caratteristiche ostative all'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria.”		
Soggetti i cui immobili usufruiscono di un servizio pubblico: - contratto erogazione idrica, - contratto erogazione elettrica, - contratto erogazione gas metano.	Art. 48 comma 2 del DPR 380/2001: “Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda [...], per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.	- Dichiarazione attestante la presenza o l'assenza di un titolo edilizio ovvero la presenza di una istanza di sanatoria in corso; - Copia dell'ultima bolletta di un servizio pubblico (acqua, luce, gas)	Completezza formale, verifiche sostanziali.



In merito alle eventuali ulteriori casistiche possibili si rammenta che il Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 331 ha dichiarato che l'art. 48 del Testo Unico in Materia di Edilizia **costituisce una norma imperativa e sanzionatoria di carattere indiretto volta a rendere inutilizzabili le opere abusive.**

Pertanto, la produzione delle fatture di aziende eroganti pubblico servizio ha il solo scopo di semplificare il rapporto contrattuale di diritto privato tra l'utente e il gestore del servizio fognario e la successiva erogazione del servizio di allaccio in fognatura non equivale a presunzione di regolarità edilizia/urbanistica e non paralizza l'azione sanzionatoria comunale in ordine agli illeciti edilizi pregressi (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 4124/2018).

Si rammenta, inoltre, di assicurare la massima informazione ai propri clienti in merito agli adempimenti successivi all'avvenuto allaccio, la cui mancata attestazione costituisce violazione alle norme ambientali; in particolare, si richiama l'art. 5 del citato Regolamento Comunale: ***“I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di sessanta giorni, dall'avvenuto allaccio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esistenti”***.

Al fine di fornire certezza giuridica in merito all'impossibilità di mantenere in uso i precedenti sistemi di scarico fognario, si richiama l'art. 5 del citato Regolamento Comunale: ***“Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature. Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse, secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento”***.

Confidando nella consueta collaborazione di Codesti Ordini e Collegi Professionali con le attività della Pubblica Amministrazione, si anticipa che a seguito del completamento della RETE FOGNARIA PER LE ACQUE BIANCHE NELLA BORGATA COSTIERA NEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO (TP). CODICE SI_TP_1471 - CUP: C91B18000680001 - CODICE CIG: B22D91AEAA, si provvederà a stretto giro ad un ulteriore avviso pubblico per rendere obbligatorio l'allaccio delle acque bianche nella relativa rete, a norma dell'art. 6 del citato Regolamento: ***“Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente”***.

Si resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento o chiarimento che si rendesse necessario.
Cordiali saluti.

Il Responsabile del S.I.I.
Ing. Piero Passalacqua

Il Dirigente 3° Settore “Servizi alla Città e alle Imprese”
Ing. Arch. Irene Licari